

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL TIROCINIO SANITARIO PREVISTO NEL CORSO PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO

TRA

L'A.N.A.P. – SARDEGNA E.T.S., Codice Fiscale 90006090956, con sede legale in Santa Giusta (OR) - Via Giovanni XXIII N° 377, in seguito nominata brevemente “ENTE”, rappresentato dal Legale Rappresentante Sig. MELIS PIERPAOLO, codice fiscale MLSPPL53A03G113E, nato a ORISTANO il 03.01.1953, domiciliato per la carica in SANTA GIUSTA - Via Giovanni XXIII n° 377;

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari di seguito denominata anche “ASL n. 8 di Cagliari”, con sede legale in Cagliari (CA), Viale Lungomare Poetto, 12 – codice fiscale e partita IVA n. 03990560926 – nella persona del Direttore Generale Dott. ALDO ATZORI, codice fiscale TZRLDA63D20E281G, nato a Iglesias (CA) il 20.04.1963, in qualità di Legale Rappresentante,

PREMESSO

- Che la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, autorizza l'Attività Formativa Autofinanziata per il Conseguimento della Qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) con percorsi Formativi di 1000 ore;

Che l'ANAP Sardegna per la realizzazione del Tirocinio Sanitario ha necessità di inserire parte degli allievi previsti nei corsi in Aziende Sanitarie e nello specifico presso i presidi sanitari l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

Che per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art. 9 della L.R.02/03/1982, N° 7;

che la Regione Autonoma della Sardegna ha autorizzato ANAP Sardegna alla realizzazione del Tirocinio Sanitario assegnando il codice 14986/2025/ANAP/OSS1000/ISILI;

Visto il D.M. n. 142 del 25.03.1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del Tirocinio che sarà svolto presso le strutture sanitarie della ASL n. 8 di Cagliari, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per il corso sotto indicato e avviato;

ART.2

La ASL dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del tirocinio secondo il relativo programma.

La ASL si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature ed organizzazione, al fine della realizzazione del suddetto programma.

La ASL si impegna a svolgere le funzioni di tutoraggio del Tirocinio Sanitario per il tramite del Servizio delle Professioni Sanitarie presso le unità operative aziendali.

Verrà garantita ai tirocinanti la possibilità di svolgere il tirocinio presso le Unità Operative delle strutture ospedaliere sotto la supervisione del personale dipendente, coordinatore o personale allo scopo incaricato, senza che ciò debba comportare oneri aggiuntivi allo stesso personale dipendente.

I suddetti referenti avranno il compito di promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accoglimento e l'inserimento del tirocinante e di informare e coinvolgere tutti gli operatori del Servizio e del Presidio Ospedaliero sede di tirocinio.

ART. 3

Per la prestazione di Tirocinio l'ANAP Sardegna si impegna a corrispondere alla ASL un rimborso per un importo lordo comprensivo di IVA corrispondente a € 1,20 (uno/20) per ciascuna ora, per n. 250 ore ad allievo in riferimento ad un totale di 20 tirocinanti ammessi alle attività presso la ASL n. 8 di Cagliari. La prestazione verrà liquidata entro 60 gg dalla conclusione dello svolgimento del tirocinio, a seguito di rilascio di apposita fattura.

Il compenso suindicato verrà corrisposto solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli allievi. Il soggetto proponente si impegna a rendicontare le ore e le presenze svolte dai tirocinanti, a immediata conclusione dell'attività di tirocinio.

ART. 4

Il Tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione delle conoscenze dei sistemi produttivi aziendali.

ART.5

Gli allievi tirocinanti effettueranno, nelle giornate di presenza in ASL, un orario di tirocinio concordato con il soggetto proponente. I contenuti, i tempi, il calendario e la modalità di realizzazione del Tirocinio sono inseriti in uno specifico cronoprogramma proposti dal soggetto proponente e concordati con la ASL.

Il soggetto proponente si impegna a fornire agli allievi in tirocinio le divise e calzature adeguate, nonché un cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Trattandosi di una esperienza di formazione è evidente che la presenza degli allievi in struttura non farà sorgere nessun diritto di natura occupazionale, retributiva o di qualunque altro genere (art. 18, comma 1, lettera d della Legge n° 196 del 1997).

ART.7

La realizzazione del tirocinio non comporterà per la ASL alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

ART.8

Durante il tirocinio, la ASL si impegna a garantire l'effettiva realizzazione del programma di formazione. La direzione dell'ANAP Sardegna si riserva di interrompere in qualunque momento il tirocinio qualora non venga attuato nei modi e nei tempi previsti.

ART. 9

Gli allievi in tirocinio godono di apposita copertura INAIL e di polizza assicurativa per responsabilità civile e sono in regola con le vaccinazioni e la certificazione di idoneità al lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008. In caso di infortunio dell'allievo/a la ASL Cagliari deve informare immediatamente l'ANAP Sardegna.

L'invio delle relative polizze assicurative e riferimenti all'ASL Cagliari è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 10

Il soggetto proponente allega in copia la certificazione di "IDONEITÀ ALLA MANSIONE" per ciascun allievo, rilasciata dal Medico Competente iscritto all'albo in riferimento all'art. 38 comma 1 e comma d-bis D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008.

ART.11

Durante il periodo di presenza in azienda gli allievi tirocinanti saranno tenuti ad osservare le norme disciplinari previste dal C.C.N.L., a rispettare rigorosamente la normativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018, nonché degli eventuali regolamenti ed altre disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati personali.

Qualora la ASL ravvisasse mancanze particolarmente gravi o un comportamento scorretto da parte degli allievi, potrà chiedere alla Direzione del Corso di interrompere lo stage formativo.

ART.12

In conformità al Regolamento 2016/679/UE, il "soggetto proponente" e il "soggetto ospitante" assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Il "soggetto ospitante" ed il "soggetto promotore" si impegnano, qualora per l'esecuzione della Convenzione occorra trattare, l'uno per conto dell'altro, dati personali di terzi, a farsi designare quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del regolamento 2016/679/UE, con la sottoscrizione di un apposito atto, da allegarsi alla presente Convenzione.

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emerga una forma di contitolarità del trattamento dei dati personali di terzi da parte del "soggetto promotore" e del "soggetto ospitante", questi si impegnano a sottoscrivere a norma dell'art. 26 del Regolamento UE, che sarà parte integrante della presente Convenzione ed a rispettare i conseguenti obblighi di informativa verso gli interessati.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte adempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

ART. 13

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

ART. 14

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposte e tasse ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

ART. 15

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di 12 mesi.

ART.16

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari.

ART.17

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'art. 6 del D. L. 179/2021, convertito in legge 221/2021. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa II parte seconda del DPR n. 131 26/04/1986, e le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 69 del 21.05.2021.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

Per l'ANAP - Sardegna ETS
Il Rappresentante Legale

Pierpaolo Melis

PIERPAOLO
MELIS
17.03.2026
08:17:04
GMT+01:00



ASL n. 8 di Cagliari
Il Direttore Generale

Dott. Aldo Atzori

ALDO
ATZORI
13.03.2026
13:37:08
GMT+00:00

